

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.) in attuazione della l.r.22/2015.

Indice

Preambolo

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1996

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1996

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1996

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 60/1996

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 60/1996

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 60/1996

Articolo 10 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto il titolo V della Costituzione ;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.);

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4) della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 -Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;
2. per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.) e dai relativi provvedimenti attuativi nonchè al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;
3. il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1996

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 60/1996 è abrogato.

Art.2

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 dopo le parole “della legge statale” sono inserite le seguenti: “ed ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 è inserita la seguente:

“b bis) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5 del d.lgs.152/2006, ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'ARPAT nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT).”.

Art.3

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1996

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 60/1996 le parole "è presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l'accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia e" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all'accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all'articolo 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).".

Art.4

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato alla struttura regionale di cui all'articolo 7, che vigila sulla corretta applicazione del tributo.".

2. Dopo il comma 1, come modificato dalla presente legge, dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:

"1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l'ARPAT, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009, mediante ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti. Al personale dell'ARPAT addetto alle attività di ispezione e vigilanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 della medesima l.r. 30/2009.".

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole "per gli organi addetti ai controlli" sono sostituite dalle seguenti: "per i soggetti preposti ai controlli".

4. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole "processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale." sono sostituite dalle seguenti: "processo verbale di cui al comma 1.".

5. I commi 3, 4 e 4 bis dell'articolo 11 della l.r. 60/1996 sono abrogati.

Art. 5

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 60/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 60/1996 le parole "il dirigente regionale di cui all'articolo 12, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente".

Art.6

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.60/1996, le parole “da lire duecentomila a lire un milione”, sono sostituite dalle seguenti: “da euro 103 ad euro 516”.

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole “per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti e per la gestione non autorizzata”.

Art.7

Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 60/1996

1. L'articolo 19 della l.r. 60/1996 è abrogato.

Art.8

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 le parole “ed al netto della quota di spettanza delle Province” sono soppresse.

Art.9

Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 60/1996

1. L'articolo 22 della l.r. 60/1996 è abrogato.

Art.10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.